



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 32

Seduta del 20-03-21

Oggetto:	APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021.2023, FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI POST-SISMA 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAZZARELLI ANGELO	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021.2023, FUNZIONALE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI POST-SISMA 2016, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 75 DEL 2017, E PER L'ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 57, COMMA 3BIS, DEL DECRETO LEGGE n. 104/2020, CONVERTITO IN LEGGE 126 DEL 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 6 novembre 2020, divenuta esecutiva, con la quale è stata approvata la modifica al programma del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2020.2021 e 2022, successiva deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 30.11.2020 funzionale alle stabilizzazioni previste dall'articolo 57, comma 3, del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei contenuti degli allegati prospetti contenenti l'indicazione del personale in servizio che aveva maturato il requisito per la stabilizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 (in Allegato A);

VISTA la nota della Regione Marche in data 15/03/2021, pervenuta al protocollo n. 1632 del 16/03/2021, avente per oggetto: "Stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni *dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i.*", con la quale sono fornite indicazioni operative da adottare per rendere omogeneo il comportamento dei Comuni per l'attuazione dei processi delle stabilizzazioni, fondamentali per la prosecuzione della ricostruzione;

ESAMINATI i contenuti dell'Allegato A alla richiamata nota, con la quale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si forniscono ai Comuni le seguenti indicazioni in funzione della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio per gli adempimenti legati agli eventi sismici del 2016:

- a) possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio;
- b) per le assunzioni di tale personale, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso Amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti locali o gli Enti Parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- c) possono riservare, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi prevedendo l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso gli stessi Enti con contratti di somministrazione e lavoro;

- d) i costi delle assunzioni di cui alle precitate lettere a) e b), possono concorrere al riparto delle risorse finanziate con il comma 3 bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, che prevede sia la quantificazione dello specifico fondo all'uopo istituito a decorrere dall'anno 2020 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che le modalità di partecipazione al relativo riparto, prevedendo, al riguardo, la formulazione di specifica istanza la quale, per quanto fissato dal comma 952, sempre dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, deve essere presentata entro il 31 marzo 2021, per essere stato prorogato, a tale data, il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- e) l'istanza, come previsto dallo stesso comma 3-bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020, deve contenere le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e i relativi costi, ed è finalizzata al riparto delle risorse stanziato, a cui si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- f) a norma del comma 3-septies, del richiamato articolo 57, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- g) il decreto- legge 183 del 2020, ha modificato l'articolo 20 del d.lgs. 75 del 2017, posticipando al 31 dicembre 2021, il termine per la maturazione dei requisiti di stabilizzazione;
- h) l'articolo 1, comma 953, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023), ha previsto un'ulteriore casistica per le stabilizzazioni, e cioè la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle Amministrazioni indicate nel comma 3, dell'articolo 57 precitato, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso Amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e cioè due anni di rapporto di lavoro a tempo determinato; in tal caso, le assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato; l'esclusione di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta non ammettere, per le stesse, l'accesso al Fondo di cui al comma 3bis, dell'articolo 57, del decreto legge n. 104 del 2020;

RILEVATO che la nota suddetta, ribadisce la necessità per ciascun Ente di riformulare una nuova istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie previste per la stabilizzazione del personale precario assunto per il sisma 2016, aggiornata alla situazione di fatto ad oggi esistente e all'evoluzione normativa intervenuta;

CONSIDERATO che per gli adempimenti post-sisma 2016, sono state assegnate dall'USR Marche – Sisma 2016 – 7 (sette) unità di personale, di cui 6 attualmente in servizio nei profili professionali individuati negli atti di programmazione dei fabbisogni;

RILEVATO che le assunzioni sono state effettuate in coerenza con il programma del fabbisogno;

VISTO il prospetto delle unità di lavoro in servizio alla data odierna, allegato al presente atto, contenente indicazione di coloro che sono interessati alle stabilizzazioni, dei profili e delle categorie professionali di inquadramento, della data di maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75 del 2017, aggiornato alle modifiche temporali introdotte dalla legge 183 del 2020, e l'indicazione dei costi, per concorrere al riparto delle risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 3bis, del decreto legge 104/2020;

RITENUTO di approvare il programma del fabbisogno di personale 2021.2023, funzionale alla stabilizzazione del personale precario assunto per gli adempimenti post-sisma 2016;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Finanziaria 2008*), per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano i servizi di maggiore rilevanza, i modi di conferimento della titolarità degli stessi e determinano le dotazioni organiche complessive;

VISTO l'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici, adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali ed, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con le linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), l'Ente non presenta situazioni di eccedenza o di soprannumero;

VISTO l'articolo 50 bis della legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione civile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 luglio 2020, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2020.2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20 marzo 2021, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). AGGIORNAMENTO.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20 marzo 2021, divenuta esecutiva, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati.

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli riguardo la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Settore proponente, e dal Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI RICHIAMARE E APPROVARE le premesse alla narrativa, dichiarandole parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021.2022 e 2023, funzionale alle stabilizzazioni del personale assunto a tempo determinato per gli adempimenti post-sisma 2016, previste dall'articolo 57, comma 3, del decreto legge n. 104/2020, convertito in legge n. 126 del 13.10.2020.

3.DI ALLEGARE alla presente deliberazione, per farne parte integrante, in Allegato A, il prospetto contenente l'indicazione del personale interessato alla stabilizzazione, la descrizione dei profili e delle categorie professionali di inquadramento, la data di maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75 del 2017, aggiornato alle modifiche temporali introdotte dalla legge 183 del 2020, e l'indicazione dei costi.

4.DI DARE ATTO che il programma è funzionale all'accesso al fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020.

5. DI SUBORDINARE l'attuazione del programma all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal punto 4 del presente dispositivo.

6.DI DARE ATTO che, ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o condizioni di eccedenza di personale.

7. DI DEMANDARE al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante, di formulare specifica istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie, da inoltrare al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo Pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it, nel termine del 31 marzo 2021, previsto dall'articolo 1, comma 952, della legge 178/2020.

8.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel Sito istituzionale del Comune nella sezione "*Amministrazione trasparente*", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69 del 2009.

9.DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

10.DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame.

11.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Revisore dei conti, per dovuta conoscenza, dando atto che l'onere della spesa per il personale da stabilizzare sarà assunto a carico dello Stato.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità tecnica del 20-03-2021: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to ERCOLI PASQUALE

PARERE: Regolarità contabile del 20-03-2021: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to ERCOLI PASQUALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott.Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 129

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 30-03-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. , in data

Dalla Residenza Municipale, lì 30-03-2021.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 30-03-2021,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
